

Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 604 del 27/05/2015

Oggetto: Stipula convenzione tra L'Azienda U.S.L. Umbria n. 1 e Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia per disciplinare i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla macroarea della Sanità Pubblica Veterinaria e l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)

Proponente: Dipartimento di Prevenzione

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3164 del 25/05/2015 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dr. Domenico BARZOTTI

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*

* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

OGGETTO: Stipula convenzione tra L'Azienda U.S.L. Umbria n. 1 e Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia per disciplinare i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla macroarea della Sanità Pubblica Veterinaria e l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che

- la Circolare del Ministero della Salute prot. DGSA 0014521-P del 4.08.2010 individua l'inderogabile necessità da parte delle Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome e, conseguentemente, delle Aziende USL, di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario a seguito delle nuove disposizioni del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285, come modificato dall'art.31 comma 1 della Legge 29.07.2010 n°120) che prevedono l'obbligo, per chiunque sia coinvolto in un incidente stradale in cui si materializzi un danno a carico di animali, di assicurare un tempestivo intervento di pronto soccorso veterinario;
- la DGR n°1253 del 24.10.2011 "Piano regionale di prevenzione del randagismo - biennio 2011-2012" prevede la stipula di una Convenzione fra la Regione Umbria e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia (attuale Dipartimento di Medicina Veterinaria) per assicurare l'assistenza zoiatrica specialistica H24, nonché il supporto al Piano regionale di prevenzione del randagismo;

Considerato che

- tra la Regione Umbria e la Facoltà di Medicina Veterinaria (attuale Dipartimento di Medicina Veterinaria) dell'Università degli Studi di Perugia, è stata stipulata, in data 22.01.2013, apposita convenzione per assicurare assistenza zoiatrica specialistica H24 nonché il supporto al Piano regionale di prevenzione del randagismo, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1467 del 19.11.2012, acquisita dall'Ufficiale Rogante alla raccolta degli Atti della Regione al n°3569 del 01.02.2013;
- che in data 10 febbraio 2014 è iniziata effettivamente l'attività del servizio di Accettazione e Pronto soccorso veterinario h24 presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), secondo quanto previsto dalla convenzione del 22.01.2013 sopracitata;

Visto che

- con DR n. 928 del 21 maggio 2014 è stato emanato il nuovo Regolamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico;
- che è necessario razionalizzare l'attività di assistenza sanitaria zoiatrica erogata dai Servizi Veterinari delle AUSL regionali (LR 19.07.1994 n°19) a criteri di economicità ed appropriatezza;
- che è necessario disciplinare con apposita convenzione i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla Macroarea della Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL Umbria 1 e il Dipartimento di Medicina Veterinaria relativamente all'assistenza zoiatrica specialistica h24;
- che, per prestazioni di primo livello, erogabili direttamente negli ambulatori veterinari pubblici delle AUSL, si intendono quelle di cui al comma 2 del punto 5 della DGR 1253/2011;

Precisato che per tale collaborazione non è previsto alcun onere a carico della Azienda USL Umbria 1.

Preso atto

della necessità di procedere, per quanto sopra esposto, alla stipula della Convenzione tra l'Azienda U.S.L. Umbria n. 1 e Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, per disciplinare i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla macroarea della Sanità Pubblica Veterinaria e l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), relativamente al "*Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24 ed alla assistenza zoiatrica specialistica*" con specifiche procedure operative.

Per quanto premesso, si propone l'adozione della seguente Delibera:

- **Di approvare** lo schema di convenzione allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da stipulare tra l'Azienda U.S.L. Umbria 1 con Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, per disciplinare i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla macroarea della Sanità Pubblica Veterinaria e l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD),

Di precisare che per tale collaborazione non è previsto alcun onere a carico della Azienda USL Umbria 1.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Resp. P.O. Att. Amm.ve
Rita Granocchia Ranocchia

IL DIRETTORE DIP. PREVENZIONE
Dr. Antonio Ruina

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda U.S.L. Umbria n. 1, Partita Iva n. 03301860544, con sede legale in Perugia, Via Guerriero Guerra 21/17, nella persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Legato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

E

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia con sede legale in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, rappresentata dal Prof. Piero Ceccarelli, domiciliato per la carica in via S. Costanzo n. 4, Perugia, in qualità di Direttore, C.F. 00448820548;

Premesso che

- la Circolare del Ministero della Salute prot. DGSA 0014521-P del 4.08.2010 individua l'inderogabile necessità da parte delle Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome e, conseguentemente, delle Aziende USL, di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario a seguito delle nuove disposizioni del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285, come modificato dall'art.31 comma 1 della Legge 29.07.2010 n°120) che prevedono l'obbligo, per chiunque sia coinvolto in un incidente stradale in cui si materializzi un danno a carico di animali, di assicurare un tempestivo intervento di pronto soccorso veterinario;

- la DGR n°1253 del 24.10.2011 "Piano regionale di prevenzione del randagismo - biennio 2011-2012" prevede la stipula di una Convenzione fra la Regione Umbria e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli

Studi di Perugia (attuale Dipartimento di Medicina Veterinaria) per assicurare

l'assistenza zoiatrica specialistica H24, nonché il supporto al Piano regionale di prevenzione del randagismo;

-tra la Regione Umbria e la Facoltà di Medicina Veterinaria (attuale Dipartimento di Medicina Veterinaria) dell'Università degli Studi di Perugia, è stata stipulata, in data 22.01.2013, apposita convenzione per assicurare assistenza zoiatrica specialistica H24 nonché il supporto al Piano regionale di prevenzione del randagismo, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1467 del 19.11.2012, acquisita dall'Ufficiale Rogante alla raccolta degli Atti della Regione al n°3569 del 01.02.2013;

-che in data 10 febbraio 2014 è iniziata effettivamente l'attività del servizio di Accettazione e Pronto soccorso veterinario h24 presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), secondo quanto previsto dalla convenzione del 22.01.2013 sopracitata;

- che con DR n. 928 del 21 maggio 2014 è stato emanato il nuovo Regolamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico;

-che è necessario razionalizzare l'attività di assistenza sanitaria zoiatrica erogata dai Servizi Veterinari delle AUSL regionali (LR 19.07.1994 n°19) a criteri di economicità ed appropriatezza;

-che è necessario disciplinare con apposita convenzione i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla Macroarea della Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL Umbria 1 e il Dipartimento di Medicina Veterinaria relativamente all'assistenza zoiatrica specialistica h24;

-che, per prestazioni di primo livello, erogabili direttamente negli ambulatori veterinari pubblici delle AUSL, si intendono quelle di cui al comma 2 del punto 5 della DGR 1253/2011;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

L'Azienda U.S.L. Umbria 1 e Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, disciplinano i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla macroarea della Sanità Pubblica Veterinaria e l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), relativamente al "Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24 ed alla assistenza zoiatrica specialistica" con specifiche procedure operative.

ART. 2

(Campo di applicazione)

I Servizi Veterinari della Azienda USL Umbria

1 usufruiscono delle prestazioni erogate dall'OVUD nei seguenti casi:

- -interventi per animali in stato di necessità, previa stabilizzazione da parte dei veterinari AUSL, in condizioni di emergenza/urgenza nell'arco delle 24 ore;
- prestazioni complesse/specialistiche non erogabili in maniera compiuta presso gli ambulatori veterinari delle USL quali:
- accertamenti diagnostici, strumentali, di laboratorio e visite specialistiche di II° livello;
- interventi chirurgici complessi;
- terapia intensiva e relativo ricovero;

ART. 3

(obbligazioni a carico della Azienda USL Umbria 1)

I Servizi Veterinari della USL che usufruiscono dell'OVUD si impegnano a:

1. attivare l'OVUD tramite il numero telefonico d'emergenza/accettazione dopo l'eventuale stabilizzazione del quadro clinico e comunque dopo l'erogazione di tutte le prestazioni di 1° livello previste dalla DGR 1253 del 24.10.2011;
2. provvedere al trasporto dell'animale con i mezzi propri dell'Azienda USL;
3. accompagnare l'animale qualora il quadro clinico lo richieda e comunque fornire adeguate informazioni anamnestiche mediante schede sanitarie uniformi (vedi allegati) e contatto diretto con il Veterinario reperibile;
4. farsi carico dell'animale al momento della dimissione per la successiva consegna al proprietario pubblico o privato;
5. Mantenere aggiornata la Direzione Sanitaria dell'OVUD sui turni di servizio in pronta reperibilità ed i relativi numeri telefonici di attivazione;
6. contribuire, tramite il proprio Servizio Veterinario di Sanità Animale, all'attività didattica universitaria garantendo la presenza di un medico veterinario di Sanità Animale per otto ore mensili, da concordare con la Direzione dell'OVUD. Durante questi periodi verranno eseguite operazioni chirurgiche di sterilizzazione e applicazione di microchip in presenza di Studenti e Tirocinanti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria.

ART. 4

(obbligazioni a carico dell'OVUD)

L'OVUD si impegna a:

1. prendere in consegna e sottoporre agli accertamenti diagnostici e le cure necessarie ogni animale per il quale è stato chiesto l'intervento da parte del Servizio Veterinario di Sanità Animale, sia in regime di emergenza/urgenza che per l'erogazione di prestazioni complesse;
2. erogare le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo in modo gratuito qualora non sia possibile individuare il legittimo proprietario dell'animale o lo stesso provenga da un canile sanitario;
3. smaltire la carcassa dell'animale a proprie spese in caso di decesso o eutanasia;
4. effettuare accertamento necroscopico presso le strutture del Dipartimento di Medicina Veterinaria, qualora sia ritenuto necessario;
5. provvedere al trattamento eutanascico, qualora l'animale sia gravemente malato e/o incurabile, al fine di evitargli inutili sofferenze;
6. mettere a disposizione della Azienda USL spazi ed attrezzature adeguate al fine di consentire, ai Dirigenti Medici Veterinari del Servizio di Sanità Animale individuati l'attività clinica e chirurgica prevista dal presente accordo, nelle fasce concordate.

ART. 5

(Modalità di svolgimento dell'attività)

Le attività-di cui al precedente art.3 commi 2, 3 e 5 e art. 4, comma 6,

saranno effettuate dai Dirigenti Medici Veterinari del Servizio di Sanità Animale della Azienda USL, all'interno dell'orario di lavoro contrattuale (sia in regime ordinario che di pronta disponibilità), ai sensi del comma 7 dell'art. 23 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Le attività di cui al precedente art.3 comma 2, saranno effettuate dagli Operatori tecnici del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL, all'interno dell'orario di lavoro contrattuale (sia in regime ordinario che di pronta disponibilità), ai sensi del comma 7 dell'art. 23 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

ART. 6

(Compensi ed oneri)

Per l'attività prestata dai Dirigenti Medici Veterinari del Servizio di Sanità e/o dagli Operatori tecnici del Dipartimento di Prevenzione della USL non è previsto alcun compenso od onere aggiuntivo rispetto a quanto codificato dallo specifico contratto di lavoro.

ART. 7

(Attestazione delle ore svolte)

Ciascun Dirigente Medico Veterinario è tenuto ad attestare la propria presenza all'interno dell'OVUD con i mezzi concordati tra la USL e l'OVUD.

ART. 8

(Sicurezza sul luogo di lavoro)

I professionisti, per le attività oggetto del presente atto, sono funzionalmente inseriti nelle strutture dell'OVUD all'interno delle quali vengono rese le prestazioni. L'Università adotta i necessari provvedimenti per assicurare la

sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture dipartimentali e nei diversi locali dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico.

ART.9

(Durata della convenzione)

Il presente atto avrà la durata ed efficacia, di un anno dalla data di sottoscrizione con possibilità di proroga previa richiesta scritta delle parti.

Ciascuna delle parti contraenti potrà recedere in tutto o in parte dal presente Accordo, anche prima della scadenza, mediante preavviso di almeno 30 giorni, da notificare a mezzo raccomandata A/R.

ART. 10

(Tutela dei dati personali)

I soggetti che espletano l'attività, oggetto del presente atto, sono tenuti al massimo riserbo, all'obbligo di segretezza nonché al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 – in tema di trattamento di dati personali - in ordine a notizie, dati ed informazioni di cui vengono comunque a conoscenza nel compimento dell'attività suddetta.

ART. 11

(Registrazione e bolli)

Il presente atto, composto da n.sette (7) pagine, redatto in due originali che vengono consegnati alle Parti contraenti, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo, dovuta fin dall'origine, graverà equamente sulle aziende contraenti che si impegnano a provvedere al pagamento ciascuna per il proprio originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia,

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria

Prof. Piero Ceccarelli

Il Direttore Generale U.S.L. Umbria 1

Dr. Giuseppe Legato